LA RETTRICE

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 Approvazione del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, in particolare l'art. 111, così come sostituito dall'articolo 53 di cui alla Legge 2 dicembre 2025, n. 182;

VISTA la Legge 18 marzo 1958, n. 311 Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ed in particolare l'art. 15, comma 2 il quale prevede quanto segue: "*Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 159*";

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 6, comma 2;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per-incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 Semplificazione della procedura di conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario delle università;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 marzo 2026, prot. n. 261, con il quale sono definiti i requisiti per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario ai sensi dell'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 così come modificato dall'articolo 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182;

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;

VISTO il Codice Etico dell'Università IULM emanato con Decreto Rettorale n. 14661 in data 22 aprile 2008 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 14 luglio 2026;

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 luglio 2026

DECRETA

L'emanazione del *Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM* che costituisce parte integrante del presente Decreto.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia

Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

università iulm
via carlo bo, 1
20143 milano
t +39 02 891411
www.iulm.it

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento del titolo di *"Professore Emerito"* e *"Professore Onorario"* della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM **("di seguito Università IULM")** in conformità con quanto disposto dall'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. D. del 31 luglio 1933, n. 1592, come sostituito dall'articolo 53 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182.
2. I titoli di Professore Emerito e Professore Onorario hanno valore onorifico e non comportano il riconoscimento di diritti e l'attribuzione di doveri, considerato che il Professore Emerito e il Professore Onorario non appartengono ai ruoli dell'Ateneo.
3. Ai Professori Emeriti e ai Professori Onorari non competono prerogative accademiche.

Art. 2 – Requisiti

1. Ai Professori Ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di:
   a) **"Professore Emerito" qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di Professori Ordinari, presso una o più università nel ruolo di professore ordinario**;
   b) **"Professore Onorario" qualora abbiano prestato almeno quindici anni di servizio in qualità di Professori Ordinari, presso una o più università nel ruolo di professore ordinario.**
2. L'Università IULM nella valutazione della proposta di conferimento deve tener conto - in aggiunta ai requisiti previsti dall'articolo 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - dei requisiti previsti dal D.M. n. 261 del 20 marzo 2026 che il docente deve possedere e in particolare:
   a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università IULM mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;

b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso Organi e strutture di Ateneo;
c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la Presidenza o la Segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'Università;
f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'Università IULM.

3. Ai fini del conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere b), c), d), e) o f) del comma 2 del presente articolo.

Art. 3 - Procedura per il conferimento del titolo

1. La proposta per il conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario è approvata dal Consiglio della Facoltà di afferenza, che delibera, con voto palese, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere corredata dal *curriculum* del candidato e da una relazione esaustiva sull'attività scientifica, didattica e istituzionale svolta dal Professore per il quale si richiede il conferimento del titolo. La proposta deve contenere espliciti riferimenti alla sussistenza del requisito previsto dall'art.2, comma 2, lettera a) e di almeno due dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e) o f).
3. La proposta del Consiglio della Facoltà viene trasmessa al Senato Accademico entro due anni dal collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.
4. Il Senato Accademico, se delibera favorevolmente, trasmette al Rettore la proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario in tempo utile per consentire l'invio al Ministero entro il termine previsto dal comma 5 che segue**.**
5. La proposta di conferimento del titolo è inviata dal Rettore al Ministero entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, del presente articolo, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal sopracitato articolo 2, nonché l'assenza di provvedimenti disciplinari più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche, eventualmente, ove previsto dalla normativa vigente, con il ricorso all'istituto dell'autocertificazione.
6. Il titolo prende efficacia a seguito del Decreto Ministeriale di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e del titolo di Professore Onorario.
7. L'elenco aggiornato dei Professori Emeriti e dei Professori Onorari è pubblicato sul portale IULM.

8. Nel caso di deliberazione non favorevole da parte degli Organi di Ateneo, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata.

Art. 4 – Attività didattica e di ricerca

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all'interno di gruppi, progetti e centri di ricerca previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento a cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni e senza oneri per l'Università.
2. Al Professore Emerito e al Professore Onorario possono essere attribuiti incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Il Professore Emerito e il Professore Onorario hanno diritto a uno spazio di lavoro concesso dal Direttore del Dipartimento di afferenza, compatibilmente con le disponibilità dipartimentali, da rinnovare ogni 2 anni su richiesta dell'interessato. Ha inoltre diritto all'accesso alla rete di Ateneo, ai servizi bibliotecari e alla casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 5 – Partecipazione agli Organi

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, lettera g) dello Statuto di Autonomia dell'Università IULM il Consiglio della Facoltà è composto tra gli altri dai Professori di prima fascia Emeriti i quali concorrono al numero legale solo se presenti.
2. I Professori Onorari partecipano al Consiglio della Facoltà e concorrono al numero legale solo se presenti.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti dell'Università IULM, al Consiglio di Dipartimento partecipano, senza diritto di voto e senza essere computati ai fini del numero legale, i Professori Emeriti e i Professori Onorari.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il Professore Emerito e il Professore Onorario sono tenuti all'osservanza delle regole e dei principi sanciti dallo Statuto di Autonomia dell'Università IULM, dal Codice Etico, dai Regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni adottate dagli Organi di Ateneo in quanto compatibili con la qualifica di soggetto non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.